

VERBALE DI ACCORDO SU CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Il giorno 13/10/2016, in Roma Via di Santa Maria in Via n. 12, Largo Chigi, si sono incontrati:

- a) la società Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. – rappresentata dall'Amministratore Delegato Dr. Marco Iannucci e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Bruno d'Avanzo;
- b) le RSU – Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. – rappresentate da Riccardo Marcaccini ed Alberto Vailati assistite dalle OO.SS. Dr. Riccardo Saccone per la SLC-CGIL; Dr. Luigi Le Pera per UGL Telecomunicazioni; Dr. Angelo Ughetta per UILCOM-UIL; Dr. Matteo Lupi per FISTEL-CISL; Dr.ssa Donata Beltrame rappresentante territoriale della FISTEL-CISL.

PREMESSA:

L'incontro avviene a seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Aziendale in data 10 ottobre 2016 alle Organizzazioni Sindacali di settore ed alle RSU nella quale veniva evidenziata la situazione di esubero di personale rilevata presso le varie sedi ed uffici di Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. in riferimento alle difficoltà del mercato delle telecomunicazioni.

Le Parti nel corso dell'incontro odierno hanno effettuato una valutazione dell'andamento della situazione aziendale sul piano occupazionale e produttivo/economico. In particolare l'Azienda ha evidenziato la crisi di mercato che determina anche per Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. uno sviluppo di fatturato insufficiente a compensare i costi di struttura. L'andamento del mercato anche nell'anno 2016 conferma la tendenza sopradescritta.

In conseguenza di quanto sopra derivano, nel breve-medio termine, esuberi di personale, quantificabili in un totale di 35 Lavoratori circa.

Le OO.SS hanno invitato l'Azienda a valutare l'utilizzo del Contratto di Solidarietà (CdS), come strumento utile al fine di permettere all'Azienda di affrontare l'attuale difficile situazione di mercato salvaguardando altresì, l'occupazione.

Considerato che:

- la proposta delle OO.SS.LL. è stata accolta favorevolmente dall'Azienda ed in questo rinnovato spirito le parti hanno convenuto il ricorso al Contratto di Solidarietà (difensivo), di cui all'art. 21 comma 1 lett. c) del D.lgs. 148/2015;
- l'Azienda applica il CCNL per dipendenti delle telecomunicazioni, con orario di lavoro ordinario/contrattuale di 40 ore settimanali articolato di norma dal Lunedì al Venerdì;
- l'obiettivo del Contratto di Solidarietà è quello di ottimizzare l'utilizzo delle risorse rispetto alle dinamiche sopra descritte, cercando di conservare le professionalità largamente esistenti in azienda, e mantenendo i livelli occupazionali.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.
- 2) Le Parti concordano il ricorso al Contratto di Solidarietà difensivo previsto dall'art. 21 - comma 1, lett. c) - del d. lgs. 148/2015, per il periodo dal 24/10/2016 al 23/04/2017.
- 3) Per avere un corretto rapporto tra organici e fatturato contemperando l'esigenza di budget del costo del lavoro, l'azienda avrebbe la necessità di ridurre gli organici in misura di 35 dipendenti Full-Time Equivalenti. Tenuto conto che:
 - l'orario contrattuale medio mensile risulta di 173 ore;
 - le ore mensili in eccedenza sarebbero $173 \times 35 = 6055$ ore;
 - un risultato equivalente si ottiene riducendo l'orario mensile sugli uffici interessati mediamente del 10,62% e per un totale di 227 unità lavorative.

Si concorda pertanto una **riduzione dell'orario su base mensile pari al 10,62% medio, per tutti i lavoratori dipendenti dell'azienda e riferita alle ore lavorabili del singolo mese di calendario, nel periodo dal 24 ottobre 2016 al 23 aprile 2017.** Nel rispetto della vigente normativa, per ciascun Lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sarà superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

2) La distribuzione dell'orario ridotto dovrà essere finalizzata al più razionale impiego delle forze per non pregiudicare l'azione di rilancio dell'Azienda. La riduzione dell'orario di lavoro a copertura dei citati esuberi equivalenti avverrà, quanto più possibile su base settimanale, secondo la turnistica dell'ufficio di appartenenza. In ogni caso il regime di orario concordato fra le parti è riferito al mese ed avverrà su base verticale e/o orizzontale secondo la turinistica dell'ufficio di appartenenza. Anche i Lavoratori part-time saranno interessati al contratto di solidarietà con proporzionale ripartizione delle percentuali di sospensione.

3) Le riduzioni di orario programmate potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative; ciò in ragione della specificità svolta che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un congruo preavviso, con contestuale comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) della relativa nuova programmazione.

4) L'elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto stesso, con l'indicazione della data di assunzione ed il codice fiscale del singolo dipendente, è allegato al presente verbale di accordo e ne costituisce parte integrante.

5) per l'integrazione del trattamento retributivo perso a seguito della predetta riduzione di orario, verrà richiesto il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.Lgs 148/15. In relazione a ciò, la retribuzione a carico dell'azienda sarà commisurata all'orario lavorativo ridotto definito con il presente accordo mediante deduzione delle ore perse per effetto dell'applicazione del Contratto di Solidarietà. Viene espressamente convenuto e precisato che la riduzione dell'orario di lavoro comporterà in ogni caso per Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. il proporzionamento di tutti gli oneri (contrattuali, retributivi, degli istituti diretti, indiretti, differiti e quant'altro, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferie, festività, Rol) che saranno esclusivamente riferiti all'orario di lavoro ridotto definito con il presente accordo. Per il TFR troverà applicazione la disposizione di cui al decreto 148/15.


6) Nelle more dell'autorizzazione da parte degli Enti competenti, l'azienda anticiperà mensilmente il trattamento di integrazione salariale dovuto da parte dell'Inps.


7) Le parti contraenti s'incontreranno con periodicità trimestrale per la verifica del presente accordo, e per stabilire, in relazione a sostanziali modifiche dell'attuale quadro - quali ad esempio esodi che contribuiscano ad una significativa riduzione degli equivalenti esuberi - eventuali adeguamenti delle ore di riduzione di orario e le loro modalità applicative.


Il presente verbale di accordo si compone di n. 2 pagine e di n.1 allegato (Elenco nominativo dei lavoratori in solidarietà).

Letto, confermato e sottoscritto.

Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A.



RSU

Alle Unit
Organizzazioni Sindacali


Davide Beltrame
Matteo Lup.
gln gln
Lung. luh
B u S e